



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 47 di Registro

Seduta del 29/06/2021

OGGETTO:TARI 2021: approvazione del piano finanziario (PEF), delle tariffe, delle riduzioni Covid per le utenze non domestiche e delle scadenze per il pagamento degli avvisi bonari.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventinove* del mese di *giugno* alle ore *17:30*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella		X	
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora		X	
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido	X		
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa	X		
9)	MANGIANTE Luca	X			Presenti n. 15 Assenti n. 02 E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri.**

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

Il Presidente propone all'Assemblea la trattazione della proposta di delibera iscritta al punto 05 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: “TARI 2021: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO (PEF), DELLE TARIFFE, DELLE RIDUZIONI COVID PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DEGLI AVVISI BONARI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 – quater comma 7 del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del dlgs n. 118/2011 e relativi allegati;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un’altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 comma 169, della Legge n. 296/06, ove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno, effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021 che sancisce “Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

PRESO ATTO altresì che l’art. 52 comma 2 lettera b posticipa al **31/07/2021** il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO:

- che la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- che in data 31.10.2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

1) Delibera n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);

2) Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR);

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 che prescrive “ Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

CONSIDERATO inoltre che con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTR è stato integrato con le seguenti modifiche:

- articolo 1. Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;
- articolo 2. Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19;
- articolo 3. Clausola integrativa dei contratti di affidamento del servizio in essere;
- articolo 4. Strumenti di copertura dell'esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- articolo 7bis. Modalità di riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19;
- articolo 7ter. Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19;
- articolo 5. Disposizioni finali;
- articolo 1. Adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021;
- articolo 2. Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza COVID-19;
- articolo 3. Disposizioni finali;

RICHIAMATA la determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020 con la quale l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

VERIFICATO che i costi evidenziati devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede che il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*” è da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020;

RILEVATO, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare il Pef grezzo trasmesso dal gestore del Servizio che per il Comune di Lavagna si può identificare nella Soc. Super Eco s.r.l. con sede in Cassino (FR), che gestisce il servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO, a tal fine, che la Soc. Super Eco s.r.l. di Cassino (FR) ha trasmesso via pec il PEF grezzo, acquisito al prot. dell'Ente in data 18/03/2021, al Prot. Com. n. 9930/2021 nonché la dichiarazione di veridicità acquisita al prot. dell'Ente in pari data e numero sopra indicati;

RILEVATO, pertanto, che il gestore come sopra identificato ha prodotto il PEF grezzo, la relativa relazione esplicativa nonché la dichiarazione di veridicità dei dati, ai sensi della citata delibera n. 443/2019 e successiva modifica;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 89 del 12/02/2021 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di supporto alla elaborazione e formazione del Piano Finanziario Arera 2021 alla società GF ambiente S.r.l. del gruppo Maggioli Tributi e si è provveduto ad impegnare le somme necessarie all'espletamento del servizio (CODICE CIG **Z123083888**);

VISTI il PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui alla delibera ARERA 443/2019, – Relazione nonché l'Appendice 1, trasmessi dal RUP con posta elettronica, dopo verifica degli stessi, così come inviati a mezzo pec dal Prof. Ferrari Legale Rappr.te di GF ambiente S.r.l.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe tari 2020, le riduzioni Covid 2020 per le UND e le scadenze per il pagamento della tari 2020 inviata con avviso di pagamento;

PRESO ATTO che il Comune di Lavagna, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020 summenzionata ha proceduto con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il 31 dicembre 2020 e imputando il delta dei costi derivante dalla differenza del Piano Finanziario 2020 calcolato con il nuovo metodo Arera e dal consuntivo del Piano Finanziario TARI 2019 sulle annualità 2021-2022-2023;

- b) applicando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come da delibera di approvazione delle tariffe TARI 2019;
- c) applicando al settore delle utenze non domestiche le riduzioni Covid regolamentate dalla Delibera Arera n. 158/2020 sulle componente variabile della tariffa;

PRESO ATTO che, dalla analisi dei costi e dei criteri per l'adozione del PEF Tari 2021, il conguaglio del delta dei costi derivante dalla differenza del PEF 2020 e dal consuntivo del PEF 2019 risulta essere di segno negativo e pertanto considerato in detrazione dei costi PEF 2021 così come risulta dalla pag. 18 della relazione al PEF 2021 sia per la componente variabile che fissa dei costi PEF;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che con Delibera 75/442/CEE del Consiglio europeo, poi trasfusa nella direttiva n. 2006/12/CE, una sorta di testo unico in materia di rifiuti, L'Unione Europea, nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, art. 15, lett. a) ha ribadito che «è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori»;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 652 che sancisce “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure disposte dal Governo per il contenimento della pandemia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del che riporta al Titolo IV- Riduzioni, Agevolazioni, Esenzioni – il seguente articolo:

- “Riduzione prevista a seguito della chiusura delle attività commerciali/produttive/artigianali per cause di forza maggiore previste da disposizioni normative nazionali”.

1. Qualora i titolari di attività commerciali, produttive o artigianali per disposizione di legge e per causa di forza maggiore fossero costretti a chiudere l'attività, verrà concessa una riduzione sulla componente variabile e/o fissa della tariffa proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. La riduzione percentuale verrà determinata rapportando i giorni di effettiva chiusura all'anno solare.

2. La riduzione verrà concessa solo su istanza di parte comprovante i giorni di effettiva chiusura. La riduzione verrà applicata limitatamente ai casi di chiusura totale delle attività.

3. Si applicheranno le disposizioni normative sovraordinate qualora la regolamentazione della suddetta riduzione venisse demandata a disposizioni di legge statali”.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

ATTESO che con le tariffe Tari che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

ELABORATE le tariffe del tributo Tari per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651/652 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;
- d) applicazione delle agevolazioni tariffarie che in base ai DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono concesse alle diverse categorie di utenza non domestica per la chiusura temporanea obbligatoria delle specifiche attività o per la mancato utilizzo dell'immobile con diminuita produzione dei rifiuti;

RICHIAMATO integralmente l'art. 6 della D.Legge n. 73/2021 in materia di agevolazioni Tari:

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PRESO atto che alla data odierna le risorse di cui sopra, volte al finanziamento delle riduzioni tari per UND, non sono state ancora assegnate e che il decreto per la ripartizione dei fondi coinciderà con i termini previsti per la deliberazione delle tariffe Tari;

DATO ATTO della nota Ifel del 28/05/2021 avente ad oggetto “ Agevolazioni Tari non domestiche 2021” che stima le assegnazioni prevedibili per ciascun ente e che prevede per il Comune di Lavagna una dotazione di € 190.498,00;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RITENUTO di regolamentare gli interventi agevolativi per le utenze non domestiche come da **ALLEGATO D**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel rispetto delle risorse previste per il nostro ente e nel rispetto di quanto disposto dal Vigente Regolamento Tari sulla base di una riduzione percentuale della quota variabile e fissa della tariffa determinata sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria e della minore attitudine alla produzione dei rifiuti per i limiti alla circolazione di mezzi e persone imposti per il contenimento della pandemia e tenuto anche conto che per i magazzini/depositi collegati ad attività sottoposte a chiusura obbligatoria viene determinata una percentuale forfettaria di riduzione della quota variabile della tariffa preso atto che per tali locali la destinazione d'uso è stata mantenuta inalterata, considerando una pur minima possibilità di utilizzo;

PRESO ATTO che nel rispetto della normativa vigente ed a copertura integrale dei costi del PEF 2021 vengono adottati i coefficienti ka, kb, kc, kd previsti dal DPR 158/99 e le tariffe Tari 2021 per le utenze domestiche e le utenze non domestiche come da **ALLEGATO E**;

RITENUTO di confermare, anche per il 2021, le agevolazioni Tari per le Utenze Domestiche previste dalle precedenti deliberazioni e qui sotto riportate:

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione a disposizione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione a disposizione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 75% - sconto del 25% sulla parte variabile
Abitazione di non residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di non residenti	Utenze con attribuzione di un	Quota fissa al 30% e quota

con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	componente ogni 43 mq	variabile al 30% - sconto del 60%
Pertinenza di abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione della sola quota fissa in base ai residenti	Solo quota fissa al 100%
Box o cantine a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenze di abitazioni a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Abitazione a disposizione di cittadini Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Pertinenza di abitazione a disposizione per Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Abitazione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione a disposizione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Box/Cantine a disposizione di persona giuridica	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 100%
Box/cantine a disposizione di non residenti	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Aire abitazione principale	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%
Aire abitazione principale pertinenza	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni e riduzioni per le Utenze Non Domestiche così come previsto dal nostro vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina del tributo Tari di seguito riportate:

Classificazione TARI	Determinazione delle quote
magazzini e locali ex vendita	l'abbattimento totale della quota variabile
autorimesse con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
aziende agricole con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
agriturismo con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
b&b con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
negozi abbigliamento, ecc. stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile

carrozzeria agevolazione per recupero assimilato	riduzione del 30% della quota variabile
attività industriali agevolazione per recupero	riduzione del 30% in quota variabile
attività artigianali stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
bar stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
bar di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
alberghi stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile;
supermercato agevolazione per recupero assimilati	riduzione del 30% in quota variabile
negozi particolari stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile
pescherie stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile.

RICHIAMATO l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 relativamente alla decorrenza dell'efficacia delle tariffe Tari adottate nei termini previsti per l'adozione del Bilancio di Previsione "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ATTESO che, per tutti i motivi espressi in premessa, si ritiene necessario provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento per la riscossione della Tari 2021 stabilendo le seguenti scadenze:

- prima rata: scadenza 30/09/2021
- seconda rata: scadenza 30/10/2021
- terza rata: scadenza 15/12/2021
- in alternativa importo unico per il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno: scadenza 30/09/2021;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 1 comma della legge 147/2013 che sancisce “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4/2021 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 e relativi allegati nonché la misura dell'aliquota TEFA al 3% per l'esercizio 2021;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2020 con la quale è stata nominata funzionario responsabile Tari la Dott.ssa Lorella Cella in qualità di Dirigente Responsabile ad interim del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 28/06/2021 Prot. Com. 22381, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la Legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

VISTO il vigente regolamento che disciplina il tributo comunale sui rifiuti;

VISTE le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, n. 59/20 e n 493 del 2020;

Il **Presidente** lascia la parola per l'illustrazione al Sindaco e, dopo l'intervento del Consigliere Stefani e la replica del Sindaco, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Orbolo e Pittau), votanti n. 11, favorevoli n. 11, astenuti n. 04 (Consiglieri Stefani, Corsi, Maggi e Di Martino), contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

Tanto premesso e ritenuto;

DELIBERA

1) che tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come da **allegato A** appendice 1 al MTR integrata con la deliberazione n. 493/2020/R/RIF ARERA e come da **allegato B** Relazione PEF al servizio e come da **allegato C** dichiarazione di veridicità del gestore in base allo schema si cui all'appendice 3 del MTR;

3) di pubblicare ed inviare mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo

schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, la dichiarazione di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'EGATO;

4) di approvare per l'anno 2021 le riduzioni Tari per l'emergenza Covid esclusivamente per le utenze non domestiche nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 come da **allegato D** seguente, precisando che le riduzioni Covid consistono in una riduzione percentuale della quota variabile e fissa della tariffa determinata sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria e della minore attitudine alla produzione di rifiuti urbani a seguito delle disposizioni nazionali e regionali per la limitazione della circolazione di persone e mezzi per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, precisando altresì che per i magazzini/depositi collegati ad attività sottoposte a chiusura obbligatoria viene determinata una percentuale forfettaria di riduzione della quota variabile della tariffa tenuto conto che per tali locali la destinazione d'uso è stata mantenuta inalterata durante i periodi sottoposti a chiusura obbligatoria o a limitazioni e tenuto conto di una pur minima possibilità di utilizzo;

5) di dare atto che le riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, non ricorrendo pertanto a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

6) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di semplificare e snellire il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio e saranno visibili all'interno dell'avviso di pagamento\ tari 2021

7) di determinare per l'anno 2021, le tariffe della TARI come da **allegato E** dando altresì conferma dei parametri e criteri adottati per l'anno 2020 per la suddivisione dei costi complessivi tra le due macro categorie di utenze nonché dei coefficienti ka, kb, kc, kd previsti dal DPR n. 158/99;

8) di dare atto che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal piano finanziario;

9) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 3%;

10) di fissare al **30/09/2021, 30/10/2021 e 15/12/2021** i termini di pagamento delle tre rate per la riscossione della Tari 2021, ovvero di fissare in alternativa con scadenza al **30/09/2021** la facoltà di assolvere al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 in termini di decorrenza dell'efficacia delle tariffe tari approvate nei termini per l'adozione del bilancio di previsione;

11) di pubblicare il presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti;

13) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Orbolo e Pittau), votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti n. 01 (Consigliere Stefani), contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Matteo Barbieri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate